



**LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2004, N. 10 “DISPOSIZIONI
SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA AI PROCESSI NORMATIVI
DELL’UNIONE EUROPEA E SULLE PROCEDURE DI
ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI”**



La cornice costituzionale nel cui ambito si inquadrano le leggi comunitarie regionali è ora offerta dall'**art. 117, quinto comma, della Costituzione**, che prevede il potere – dovere delle Regioni e Province autonome di provvedere a dare attuazione ed esecuzione agli atti dell'Unione Europea.

L'**art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131** “La Loggia” (confermato dalla sentenza della Corte costituzionale 239/2004) nell'attuare l'art. 117, quinto comma, Cost. ha meglio definito i ruoli degli organi dello Stato e delle Regioni.

La **legge della Regione Friuli Venezia 2 aprile 2004, n. 10**, sulla partecipazione ai processi normativi comunitari e l'esecuzione degli obblighi comunitari pur precedendo la analoga legge statale 4 febbraio 2005, n. 11, è tuttavia coordinata con essa, in quanto scaturisce dal medesimo dibattito.



Gli **artt. 1 e 2** della LR 10/2004 rispecchiano il contenuto dell'art. 5, comma 1 della legge "La Loggia" quanto alle finalità dell'atto normativo e alle modalità di partecipazione alla formazione degli atti comunitari.

L'**art. 3** disciplina il procedimento per la formazione della legge comunitaria regionale.

Il procedimento scaturisce da una verifica della conformità dell'ordinamento regionale a quello comunitario e si concretizza in un disegno di legge la cui relazione accompagnatoria:

- a) dà conto dello stato di conformità e delle procedure di infrazione in essere;
- b) reca l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa



Il comma 4 dell'art. 3 prevede che il **Regolamento consiliare** definisca, tempi, modalità di esame e di votazione della legge comunitaria regionale.

Il Regolamento del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia contiene una apposita disposizione , l'art. 128, che ne attribuisce la trattazione generale ad una specifica commissione e, ferme restando le competenze delle altre per le rispettive materie, stabilisce che entro quarantacinque giorni si giunga al voto conclusivo.

Sono poi previsti termini cadenzati e ristretti per il passaggi nelle singole commissioni fino alla discussione in aula.



Il contenuto della legge regionale comunitaria è definito dall'**art. 4**, che, fra l'altro, attribuisce ad essa il compito di adeguare con cadenza "periodica" l'ordinamento regionale.

Nella legge regionale comunitaria del FVG trovano spazio:

- a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con gli obblighi di adeguamento;
- b) disposizioni necessarie per dare attuazione o assicurare l'applicazione di norme e di atti comunitari, che vincolino la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;
- c) disposizioni che autorizzano la Giunta regionale ad attuare le direttive in via regolamentare, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge;
- d) disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.



Alla legge regionale comunitaria sono poi **allegati** alcuni elenchi di direttive:

- a) quelle che non richiedono recepimento in quanto direttamente applicabili oppure in quanto l'ordinamento interno è già conforme ad esse;
- b) quelle da attuare in via regolamentare
- c) quelle da attuare in via amministrativa.

Il termine, ordinatorio, per la presentazione del disegno di legge al Consiglio regionale è ora il 30 aprile di ogni anno.



L'**art. 5** disciplina l'attuazione delle direttive mediante regolamenti, approvati dalla Giunta regionale ed emanati con decreto del Presidente della Regione, previo parere della commissione consiliare competente.

Sono stabiliti i principi riguardanti le responsabilità, i controlli e la semplificazione, nonché i criteri direttivi da seguire.

Gli adeguamenti in via amministrativa, previsti dall'**art. 6**, riguardano modalità esecutive e caratteristiche tecniche e sono attuati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione giuntale.



La periodicità della legge comunitaria può non essere sufficiente per poter adempiere ad obblighi derivanti da sentenze di organi giurisdizionali o da atti normativi comunitari.

Lo stesso si verifica laddove sia riconosciuto in sede amministrativa l'obbligo di disapplicare le norme interne contrastanti con la normativa comunitaria.

In queste eventualità l'**art. 8** prevede le idonee misure urgenti sia di natura legislativa che amministrativa, su iniziativa della Giunta regionale.



L'art. 9 prevede nel titolo dei provvedimenti regionali attuativi di direttive comunitarie e delle disposizioni che modificano la normativa vigente in osservanza di un obbligo di adeguamento ad una sentenza della Corte di giustizia, siano indicati gli atti comunitari attuati.

L'art. 10 prevede che le disposizioni della stessa LR 10/2004 siano modificate , derogate, sospese o abrogate solo in modo espresso.



Dal 2005 (LR 11/2005) ad oggi la legge comunitaria regionale è stata adottata ogni anno, tranne che nel 2009 e nel 2011, in cui è stata presentata la sola relazione di conformità all'ordinamento comunitario.

Da notare, nella LR 11/2005, l'accorgimento dell'adozione di una "clausola di cedevolezza inversa" a favore dello Stato, che non aveva ancora legiferato nelle materie oggetto di alcune direttive.

Questo accorgimento, oggetto di impugnazione da parte dello Stato, è stato ravvisato legittimo dalla Corte costituzionale (sentenza 398/2006).



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**